

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Chiara Desenzani), ordinanza del 5.2.2019

**Sfruttamento di manodopera *ex art. 603 bis* c.p. – esigenze cautelari.**

Sussistono esigenze cautelari *ex art. 274* lett. c) c.p.p. laddove lo sfruttamento sia stato realizzato dalla medesima persona per un considerevole periodo di tempo (cinque anni), e si sia concretizzato in vessazioni determinanti un particolare allarme sociale, volte a sfruttare situazioni di particolare disagio sociale e di bisogno, così dimostrando una spiccata abilità nell'attività di reclutamento.